



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 24-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 E DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **Aprile**, alle ore 18:00, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CARLI GIAMILA	SINDACO	X	
DEL VITA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
BELLAGOTTI VALERIO	CONSIGLIERE	X	
FAVARO FIORELLA	CONSIGLIERE	X	
CANDEO MANUELA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
BARTOLINI SERENELLA	CONSIGLIERE	X	
BARONCELLI LAURA	CONSIGLIERE	X	
BERTINI DAVID	CONSIGLIERE	X	
FORNAI ELIA	CONSIGLIERE	X	
SANTUCCI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
MOSCARDINI MARTINA	CONSIGLIERE		X
		10	1

Assiste il SEGRETARIO Sig. GIANLUCA FERRETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Sindaco comunica che il punto 5 all'odg è stralciato e procede con l'esame del punto n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2024/2026 è stato differito al 31 marzo 2024;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Dl. n. 228/2021, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
 1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd "*Metodo Normalizzato*");
- i costi sono stati definiti in conformità al MTR-II di cui alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF da parte dell'Ente Territorialmente competente per il Comune di SANTA LUCE, ovvero ATERSIR;
 - il PEF 2022-2025 è stato approvato da ATO TOSCANA COSTA con determina del direttore generale n 82/2022 Direttore Generale del 20/05/2022
- di tale PEF è stato preso atto dal Comune di SANTA LUCE con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022;
- che il predetto PEF è stato aggiornato, per il periodo 2024-2025, con determinazione ATO TOSCANA COSTA R n. 89 del 22.04.2024;
- del citato aggiornamento biennale il Comune di SANTA LUCE prende atto con la presente deliberazione;
- il PEF del Comune di SANTA LUCE, prevede per l'anno 2024 un costo complessivo da prendere a base per la copertura dei costi con tariffa (composto dal totale del Pef al netto delle detrazioni ivi contenute) pari ad 349.740 € complessivi, di cui 195.614 € relativi alla parte variabile ed 154.127 € relativi alla parte fissa;

- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stato fatto sulla base della quantità di rifiuti conferiti, in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;
- la ripartizione dei costi tra fissi e variabili è direttamente discendente dalla struttura del PEF 2022-2025 approvato e aggiornato da ATO TOSCANA COSTA;
- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al **84,90 %** alle utenze domestiche ed al **15,10 %** alle utenze non domestiche;
- sono stati utilizzati, come di seguito descritto e in assenza di dati disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento previsti dal DPR 158/99 così come disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 ("*Legge di stabilità 2014*") e sue ss.mm.ii.:
 - a) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell'allegato 1 punto 4 Tabella 1b (Ka coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del prelievo tariffario alle singole utenze;
 - b) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie, in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale;

VISTO

- il prospetto "A", allegato alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, i coefficienti, le descrizioni, la tariffa applicata, suddivisa tra parte fissa e parte variabile, per l'anno 2024;
- che l'applicazione dei coefficienti e delle tariffe sopra menzionati, salvo variazioni nella consistenza quali quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) pari ad € **349.740,00** al quale deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2024 nel 5% della Tassa, e che verrà applicato in conformità con quanto

disposto dall'art. 38-*bis*, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020. Al predetto importo complessivo tariffario dovranno essere aggiunte anche le componenti perequative di cui alla Delibera Arera 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif;

CONSIDERATO

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune di SANTA LUCE e delle banche dati dei contribuenti, risultanti alla data del 18/04/2024 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come precedentemente descritto;
- che l'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- che l'art. 13, comma 15-*ter*, del Dl. n. 201/2011, prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è*

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi del comma 683 della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 30 giugno 2024
- seconda rata: 30 settembre 2024
- terza rata: 5 dicembre 2024

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, Contrari 0 , espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;
2. **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario validato da ATO Toscana Costa con determinazione del Direttore Generale n 89/2024 del 22/04/2024 avente ad oggetto: “validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del Comune di Santa Luce ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA”
3. **DI APPROVARE** la ripartizione dei costi tra utenze domestiche come indicato nelle premesse;
4. **DI APPROVARE** i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all'ALLEGATO A al presente atto deliberativo;
5. **DI DARE ATTO** che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla data del 18/04/2024 e fatte salve le eventuali variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno verificarsi in corso d'anno, il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio di smaltimento

dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;

6. DI DARE ATTO che: gli avvisi di pagamento che saranno inviati ai contribuenti con scadenza :
 - prima rata: 30 giugno 2024
 - seconda rata: 30 settembre 2024
 - terza rata: 5 dicembre 2024
7. 9. DI PROVVEDERE all'invio delle tariffe deliberate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro il termine di cui all'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Dl. n. 201/2011;
8. 10. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

II SINDACO

Dott.ssa GIAMILA CARLI

II SEGRETARIO

Dott. GIANLUCA FERRETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.